

NEWSLETTER IN ABBONAMENTO
ANNO VIII – N. 1

Informativa periodica in
abbonamento in tema di novità
normative e giurisprudenziali
relative alla produzione, alla
distribuzione ed alla vendita di
alimenti e bevande



MONDINI
BONORA
GINEVRA



INDICE

- I. In primo piano
- II. Novità normative Italia
- III. Novità normative Unione Europea
- IV. Novità giurisprudenziali: TAR
- V. Novità giurisprudenziali: AGCM - IAP
- VI. Novità giurisprudenziali: Corte di Giustizia - Tribunale dell'Unione Europea
- VII. Nuovi orientamenti e circolari:
Ministero della Salute; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- VIII. EU Food Law
- IX. Ask the Team
- X. Approfondimenti



1/2024

In primo piano

→ **Proposta: DDL Beneficenza**



IN PRIMO PIANO

Proposta: DDL Beneficenza



» Proposta: DDL Beneficenza

Il Ddl beneficenza approvato nel Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2024 è in attesa di passare al Senato. Il testo prevede per le imprese precisi obblighi di trasparenza nei confronti dei consumatori. In caso di destinazione in beneficenza di una parte dei proventi derivanti dalla vendita dei prodotti sarà obbligatorio riportare le informazioni concernenti l'operazione. Le relative comunicazioni dovranno essere realizzate in diverse forme e con diversi destinatari.

Per i produttori dei beni e per i professionisti che li commercializzano e li promuovono, si prevede l'obbligo di esplicitare:

- il soggetto destinatario dei proventi,
- le finalità a cui questi sono destinati,
- la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinati all'attività benefica, per ogni unità di prodotto.

I produttori dei beni potranno assicurare l'adempimento attraverso l'indicazione delle informazioni sulle singole confezioni, pure attraverso apposizione di adesivi.

Inoltre, il Ddl prevede anche sanzioni per le aziende inadempienti, che saranno comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. I provvedimenti sanzionatori adottati saranno pubblicati in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, sul sito del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o più quotidiani, nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese del produttore o del professionista. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l'Autorità applica una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000 euro.





II.

NOVITA' NORMATIVE

ITALIA





DECRETO 18 ottobre 2023

Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 2019/787, n. 1235/2021 e n. 1236/2021, per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare e la cancellazione della registrazione.

DECRETO 26 ottobre 2023

Disposizioni per l'attuazione degli interventi diretti alla fornitura e alla distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, nonché per le misure educative di accompagnamento.

DECRETO 29 dicembre 2023

Ripartizione del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica».

DECRETO 9 novembre 2023

Aggiornamento degli allegati 6, 7 e 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione delle discipline in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

Legge 27 dicembre 2023, n. 206

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

DECRETO 15 dicembre 2023

Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a denominazione di origine ed Indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica. Campagna vitivinicola 2023/2024, legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 10, comma 4.

DECRETO 18 dicembre 2023

Modifica dell'allegato I del decreto ministeriale 23 dicembre 2021 relativo a: «Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 8, comma 10-bis: deroga alla resa massima di uva ad ettaro nelle unità vitate iscritte a schedario, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP».





DECRETO 19 dicembre 2023

Modifica del decreto 27 febbraio 2020, recante: «Caratteristiche, diciture, modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, nonché caratteristiche e modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi».

DECRETO 7 dicembre 2023

Etichettatura dei prodotti vitivinicoli - regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - Articolo 119.

ORDINANZA 19 dicembre 2023

Proroga dell'ordinanza 28 maggio 2015, recante: «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica».

DECRETO 18 ottobre 2023

Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 2019/787, n. 1235/2021 e n. 1236/2021, per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare e la cancellazione della registrazione.



III.

TORNA ALL'INDICE 

UNIONE EUROPEA

NOVITA' NORMATIVE



Decisione di esecuzione (UE) 2024/373 della Commissione, del 24 gennaio 2024, relativa alle norme armonizzate per l'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi in uso elaborate a sostegno della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Regolamento (UE) 2024/374 della Commissione, del 24 gennaio 2024, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il titolo delle categorie alimentari delle bevande alcoliche e l'uso di diversi additivi in determinate bevande alcoliche.

Regolamento (UE) 2024/234 della Commissione, del 15 gennaio 2024, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di determinate sostanze aromatizzanti dall'elenco dell'Unione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/286 della Commissione, del 16 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/216 della Commissione, dell'11 gennaio 2024, che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda le malattie elencate degli animali acquatici e l'elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/261 della Commissione, del 17 gennaio 2024, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di pepe nero e dell'oleoresina di pepe nero ottenuti da *Piper nigrum* L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e dell'estratto supercritico di pepe nero ottenuto da *Piper nigrum* L. come additivo per mangimi destinati a gatti e cani

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo





Regolamento (UE) 2024/337 della Commissione, del 12 gennaio 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del sugarello cileno nelle acque della zona della convenzione SPRFMO per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea

Regolamento (UE) 2024/248 della Commissione, del 16 gennaio 2024, che modifica l'allegato II della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'idrossido di ferro adipato tartrato consentito nella fabbricazione di integratori alimentari

Regolamento (UE) 2024/238 della Commissione, del 15 gennaio 2024, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di limitazioni dell'uso di determinate sostanze aromatizzanti

Regolamento (UE) 2024/234 della Commissione, del 15 gennaio 2024, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di determinate sostanze aromatizzanti dall'elenco dell'Unione

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/252 della Commissione, del 16 gennaio 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Lactiplantibacillus plantarum* DSM 23375 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012

Decisione di esecuzione (UE) 2024/241 della Commissione, del 15 gennaio 2024, che non approva *Willaertia magna* c2c maky come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 11 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione di esecuzione (UE) 2024/222 della Commissione, del 12 gennaio 2024, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'acido borico ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio



Cassazione Civile

IV.

NOVITA' GIURISPRUDENZIALI



**Corte di Cassazione,
Sez. III civile,
Ordinanza n.36546
del 29/12/2023,
udienza del
30/11/2023**



» RISARCIBILITA' DEL DANNO PER INTERRUZIONE ELETTRICA

**Corte di Cassazione, Sez. III civile, Ordinanza n.36546 del 29/12/2023,
udienza del 30/11/2023**

La Parisi s.r.l. convenne in giudizio Enel Distribuzione s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni provocati da un'interruzione nell'erogazione di energia elettrica, assumendo che la stessa aveva danneggiato apparecchiature e determinato l'avaria di merce congelata, che era stata conseguentemente distrutta su ordine delle competenti Autorità. A parere della Corte nel caso di specie non è stato dimostrato che si trattasse di un guasto imputabile a Enel Distribuzione bensì di improvviso ed imprevedibile guasto alla cabina di alimentazione. Per la Corte, dunque, non è dimostrata la derivazione causale fra il guasto (di incerta durata) e l'avaria degli alimenti congelati (anche in relazione all'effettiva quantità di merce presente in azienda al momento del guasto).



V.

NOVITA' GIURISPRUDENZIALI

AGCM



PS12496
FILENI SOSTENIBILITÀ
Provvedimento n. 31025





Il presente procedimento ha ad oggetto la comunicazione commerciale diffusa sul sito web <https://www.fileni.it> relativamente ad asserzioni impiegate da Fileni circa:

- a) la sostenibilità ambientale della propria attività imprenditoriale ed i progetti di compensazione delle emissioni, nonché
- b) i vantii di integrale produzione agricola da parte di Fileni (direttamente o indirettamente tramite coltivatori contrattualizzati) delle derrate/materie prime usate per la produzione dei mangimi biologici e circa l'origine totalmente italiana delle derrate/materie prime per l'alimentazione degli animali.

In relazione al punto a), in alcune sezioni e documenti presenti sul predetto sito aziendale, tra cui un video dal titolo “scegliamo di difendere il futuro” presente nella sezione “Sostenibilità”, alla pagina <https://www.fileni.it/sostenibilita/>, il Professionista ha utilizzato asserzioni circa la sostenibilità ambientale della propria attività imprenditoriale. Altre asserzioni di sostenibilità erano presenti nel Bilancio di sostenibilità 2021 (consultabile sul medesimo sito web). Alla luce delle evidenze istruttorie acquisite, non emergono, allo stato, elementi tali da consentire una valutazione di ingannevolezza delle asserzioni di sostenibilità ambientale utilizzate da Fileni, anche in considerazione del fatto che, talune di esse esprimevano - in maniera non equivoca - il mero intento di realizzare l'obiettivo della neutralità climatica in un prossimo futuro, rappresentando piuttosto gli sforzi intrapresi dal professionista nel cammino verso la sostenibilità ambientale. Pertanto, non è stata rilevata una violazione da parte del professionista.

Sul punto b), ossia i vantii riferiti alla produzione (diretta o indiretta) da parte di Fileni delle derrate/materie prime impiegate nella produzione dei mangimi biologici e all'origine esclusivamente italiana delle predette derrate/materie prime utilizzate per nutrire gli animali oggetto della propria attività avicola biologica, è emerso dagli elementi acquisiti in istruttoria il loro carattere ingannevole e decettivo. Invero, anche accedendo alla decodifica prospettata da Fileni secondo il vanto di totale “italianità” delle derrate/materie prime fosse da considerare come riferito alla produzione dei soli mangimi biologici (minoritaria rispetto ai mangimi non biologici), l'infondatezza dei predetti claim è stata riconosciuta dallo stesso professionista per l'anno 2022. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è stato determinato nella misura di 100.000 €.



NOVITA 'GIURISPRUDENZIALI

IAP


IAP



Pronuncia N. 1/2024 del
31/01/2024

Ricorrente: Wind Tre S.p.a.
Settore merceologico: Servizi
telefonici/gsm/radiomobili/schede
telefoniche

Convenuta: Iliad Italia S.p.a
Articolo violato: Art. 2



WINDTRE



TORNA ALL'INDICE

MONDINI BONORA GINEVRA



Il claim specifico “Il 99% dei nostri utenti mobile è soddisfatto per la trasparenza delle offerte” si colloca in una dimensione che assume valenza generalizzata. Si tratta di un asserto assoluto e generalizzato, che comporta un claim che va ben al di là delle comunicazioni specifiche e particolari, riferite ai singoli aspetti dell’offerta Iliad. Il carattere assoluto e generalizzato del claim è del resto confermato e rafforzato dalla stessa nota dissonante rappresentata dalla dichiarazione dell’utente insoddisfatto, il cui “rilievo” critico è evidentemente rivolto al servizio Iliad considerato nel suo complesso.

Ritiene il Giurì che questo carattere assoluto e generalizzato risulti ingannevole e contrario all’art. 2 CA, anche perché la comunicazione oscilla fra il claim generale e quello particolare, senza suggerire una distinzione fra i due registri e sfruttando il secondo registro, quello particolare, per rafforzare e non per delimitare quello generale.

NOVITA' GIURISPRUDENZIALI

Corte di Giustizia dell'Unione Europea



Sentenza della
Corte (Quarta
Sezione) dell'11
gennaio 2024 nella
causa C-252/22



COUR DE JUSTICE
DE L'UNION
EUROPÉENNE

» Giustizia in materia ambientale

La pronuncia verte su una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 4, nonché dell'articolo 9, paragrafi da 3 a 5, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»). Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la Societatea Civilă Profesională de Avocați AB & CD, una società civile professionale di avvocati di diritto rumeno (in prosieguo: la «AB & CD») e, dall'altro, diversi enti pubblici in merito alla legittimità di atti amministrativi adottati da questi ultimi in vista della costruzione di una discarica a Pojorâta (Romania), vale a dire il piano regolatore del 16 settembre 2009 e il permesso di costruire del 3 ottobre 2012.

L'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale a un soggetto giuridico diverso da un'organizzazione non governativa per la tutela dell'ambiente è riconosciuta la legittimazione ad agire contro un atto amministrativo di cui non è destinatario solo qualora faccia valere la violazione di un interesse legittimo privato o di un interesse legato a una situazione giuridica direttamente connessa al suo oggetto sociale.





L'articolo 9, paragrafi 4 a 5, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370 del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: al fine di garantire il rispetto del requisito della non eccessiva onerosità dei procedimenti giurisdizionali, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla condanna alle spese di una parte soccombente, in una controversia in materia ambientale, deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, ivi compresi l'interesse di tale parte e l'interesse generale connesso alla tutela dell'ambiente.



VII

NUOVI ORIENTAMENTI E
CIRCOLARI

Ministero della Salute

» Il Ministero della salute aderisce al pagamento con Pago PA per il certificato per libera vendita

Tale piattaforma sarà accessibile a tutti gli utenti nella sezione “Servizi on line”, per consentire il pagamento di tutte le somme, comprese le marche da bollo, dovute agli uffici centrali e periferici del Ministero tramite “PagoPA”, incluse, pertanto, le tariffe dovute all’Ufficio 8 (Biocidi e cosmetici) della DGDMF per i certificati rilasciati in materia di cosmetici. Per l’accesso diretto alla piattaforma Pagamenti online.

Le modalità di pagamento gestite sono tutte quelle previste da “PagoPa”:

- carta di credito/debito
- addebito in conto per le banche che aderiscono a PagoPA
- bonifico bancario tramite la modalità Mybank
- canali on-line di Poste Italiane
- altri metodi di pagamento elettronico (es: paypal, satispay, postapay e altri)
- tramite avviso di pagamento da pagare presso sportelli di banche, Poste e altri prestatori di pagamento quali punti Sisal-Pay e Lottomatica, ATM, applicazioni di Home Banking e mobile payment

Le tariffe presenti nella piattaforma “Pagamenti online” sono riferite a tutti i servizi erogati dal Ministero e sono suddivise per categoria e sottocategoria, corrispondenti alle materie e ambiti delle schede pubblicate; sarà pertanto necessario selezionare nell’ambito della categoria “Cosmetici” la sottocategoria “CLV- Certificati di libera vendita”



Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori

Questi i prodotti richiamati dagli operatori nel mese di gennaio 2024 così
come pubblicati sul sito del Ministero della Salute

- 30 gennaio 2024 - Glucerna - Glucerna Select 1,5 - Richiamo per rischio microbiologico
- 26 gennaio 2024 - Polenta di mais - Polenta di mais Richiamo per rischio chimico
- 30 gennaio 2024 - Glucerna - Glucerna Select - Richiamo per rischio microbiologico
- 29 gennaio 2024 - Jin Hai Lin - Alghe Kombu Disidratate 100 gr*50 - Richiamo per rischio chimico
- 25 gennaio 2024 - REY PLASTICA SHPK - PIATTI REY NATURA - Richiamo per rischio migrazione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti
- 24 gennaio 2024 - Santangelo Group - Frappe Bianche gr 130 - Richiamo per rischio presenza di allergeni
- 23 gennaio 2024 - DESSERT FACTORY SA - DESSERT TOBLERONE 180G - Richiamo per rischio fisico
- 22 gennaio 2024 - KV NORDIC - SALMONE SCOZZESE AFFUMICATO KV NORDIC - Richiamo per rischio microbiologico
- 22 gennaio 2024 - MITOLIFE - MITOLIFE MIX 12 MITOLIFE - MITOLIFE MIX 8 MITOLIFE - MITOLIFE MIX 7 MITOLIFE - MITOLIFE MIX 6 MITOLIFE - MITOLIFE MIX 5 MITOLIFE - MITOLIFE MIX 3 MITOLIFE - MITOLIFE MIX 2B MITOLIFE - MITOLIFE MIX 2 MITOLIFE - MITOLIFE MIX 1 MITOLIFE - MITOLIFE COE MITOLIFE - MITOLIFE METALS MITOLIFE - MITOLIFE SG MITOLIFE - MITOLIFE 6-ELEMENTS MITOLIFE - MITOLIFE PS MITOLIFE - MITOLIFE CRYSTALS Richiamo per rischio chimico



Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori

Questi i prodotti richiamati dagli operatori nel mese di gennaio 2024 così come pubblicati sul sito del Ministero della Salute

- 18 gennaio 2024 - Mareblu - Tonno al naturale VERONATURALE AL VAPORE 6x60g e 8x60g - Richiamo per rischio chimico
- 17 gennaio 2024 - Pignoletto DOP Colli d'Imola Vino frizzante 2022 Vigne del Rapace - Pignoletto DOP Colli d'Imola Vino frizzante 2022 Vigne del Rapace - Richiamo per rischio presenza di allergeni
- 16 gennaio 2024 - ASSAGGI E PAESAGGI - SALAME STROLGHINO - Richiamo per rischio microbiologico
- 12 gennaio 2024 - Pescasseroli Surgelati di alta qualità - Spinaci in foglia scottati - Richiamo per rischio microbiologico
- 12 gennaio 2024 - Esselunga - Minestrone Gran sapore surgelato - Richiamo per rischio presenza di allergeni
- 12 gennaio 2024 - AZIENDA AGRICOLA BIO FLORIDDIA - FARINA DI MAIS BIOLOGICA - Richiamo per rischio chimico
- 8 gennaio 2024 - ALICOM - Uova conf. da 6/10 e cartoni da 180/200/360 "S", "M", "L", "XL" - Richiamo per rischio microbiologico
- 5 gennaio 2024 - AGRICOLA BIO FLORIDDIA - GRISSIMI CON FARINA DI MAIS - Richiamo per rischio chimico
- 5 gennaio 2024 - AZIENDA AGRICOLA BIO FLORIDDIA - FARINA DI MAIS BIOLOGICA - Richiamo per rischio chimico
- 5 gennaio 2024 - SOTTOZERO FOOD - CALAMARI RIPIENI CONGELATI - Richiamo per rischio chimico
- 2 gennaio 2024 - OLTREMARE - FILETTO DI TONNETTO STRIATO CONGELATO - Richiamo per rischio chimico

→ NUOVI ORIENTAMENTI E CIRCOLARI
(MINISTERO DELLA SALUTE)

Avvisi di sicurezza del Ministero della
Salute

come pubblicato sul sito del Ministero
nel mese di gennaio 2023

Nessuna Novità

Nucleo antisofofisticazioni e sanità dell'arma dei carabinieri



» CARABINIERI NAS E MINISTERO DELLA SALUTE: CONTROLLI SUI PRODOTTI OLEARI

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha eseguito nei mesi di novembre e dicembre, una mirata campagna di controlli nel settore oleario, uno tra i principali comparti della produzione agroalimentare italiana, ispezionando frantoi nonché aziende ed esercizi produttivi e commerciali. Le verifiche su scala nazionale sono state eseguite nei periodi di produzione della materia prima e rappresenta un'intensificazione dei controlli già condotti in regime ordinario nella restante parte dell'anno.

Complessivamente, i NAS hanno eseguito 1.250 ispezioni agli addetti della filiera, accertando situazioni di irregolarità presso 256 aziende ed esercizi commerciali. Le persone denunciate alle Autorità Giudiziarie sono state 26 principalmente per reati di frode in commercio e vendita di prodotti alimentari non genuini, alle quali si aggiungono 202 imprenditori sanzionati per violazioni amministrative, per un ammontare complessivo di 189 mila euro, a causa della carente pulizia e manutenzione degli impianti e delle aree di lavorazione, l'omessa applicazione delle procedure di tracciabilità e di registrazione dell'olio prodotto, in alcuni casi associati con lo stato di abusività dei frantoi.

Sono state sospese 22 attività ed eseguito il sequestro di oltre 46 mila litri di olio non censito o dichiarato di qualità superiore rispetto alla realtà.

La finalità della campagna di controlli è stata la difesa del consumatore e dell'intero settore produttivo dell'olio di oliva, al fine di identificare ed isolare eventuali operatori scorretti a salvaguardia dell'imprenditoria sana della filiera produttiva e distributiva. I controlli proseguiranno nel corso del 2024 in ragione dell'importanza economica rappresentata dall'olio extravergine di oliva quale eccellenza agroalimentare nazionale.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

» Agroalimentare. Lollobrigida: 76 milioni a sostegno delle nostre eccellenze

Presentato questa mattina al Masaf il fondo da 76 milioni di euro per il sostegno delle eccellenze dell'enogastronomia e dell'agroalimentare italiano alla presenza del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, e del capogruppo M5S in Senato, Stefano Patuanelli, ideatore della misura.

Il fondo prevede interventi pari a 56 milioni per l'acquisto di macchinari professionali e di altri beni strumentali all'attività dell'impresa, nuovi di fabbrica, in favore di ristoranti, pasticcerie e gelaterie. La seconda misura è dedicata ai "giovani apprendisti" con una dotazione di 20 milioni di euro, rivolta ai diplomati under 30 nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera.

"Credo sia una scelta positiva quella di aver coinvolto tutti i mondi rappresentativi di queste categorie, compreso quello della scuola, perché diamo ai giovani risorse per imprese più sane e floride, quindi più resilienti anche alle crisi economiche che viviamo: l'Italia deve proteggere l'elemento cardine della nostra produzione che è la qualità. La nostra storia è fatta di contaminazioni culturali che ci portiamo nelle nostre produzioni e che ci permettono di essere percepiti come una super potenza della qualità. Questo deve renderci consapevoli della potenzialità che abbiamo dal punto di vista economico", ha aggiunto il ministro Lollobrigida.

VIII.

EU FOOD LAW



European Food Safety Authority



» Arsenico inorganico negli alimenti

La Commissione europea ha chiesto all'EFSA di aggiornare la sua valutazione sull'arsenico inorganico per prendere in considerazione nuovi studi sui suoi effetti tossici. L'EFSA ha consultato le parti interessate esterne sulla sua bozza di parere e ha considerato i numerosi commenti ricevuti prima che fosse finalizzata.

Lungo termine assunzione dell'arsenico inorganico è stato associato a una serie di effetti avversi sulla salute umana, comprese alcune forme di cancro. Per la sua valutazione, l'EFSA ha considerato l'aumento incidenza dei tumori della pelle associati all'esposizione all'arsenico inorganico come effetto dannoso più rilevante. Gli esperti hanno concluso che garantire la protezione contro il cancro della pelle proteggerà anche da altri effetti potenzialmente dannosi. Nel valutare le sostanze genotossiche e cancerogene presenti involontariamente nella catena alimentare, l'EFSA calcola un margine di esposizione (MOE) per i consumatori. Il MOE è un rapporto di due fattori: il dose al quale si osserva un effetto avverso piccolo ma misurabile e il livello di esposizione a una sostanza per una determinata popolazione. Un MOE basso rappresenta un rischio maggiore rispetto a un MOE più alto. Sulla base dei dati disponibili provenienti da studi sull'uomo, un MOE pari o inferiore a 1 corrisponderebbe a un livello di esposizione all'arsenico inorganico che potrebbe essere associato ad un aumento del rischio di cancro della pelle.



» FRAUD SUMMARY - PUBBLICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

le squadre di sicurezza dei prodotti lattiero-caseari hanno ispezionato più di 60 veicoli per il trasporto del latte con 90.000 litri di latte a Gajjumatta e Ferozewala e l'esame ha rivelato l'adulterazione dell'acqua e la riduzione del contenuto di grassi, con conseguente smaltimento di oltre 2.500 litri di latte.

Pakistan

la gendarmeria di Hayange ha effettuato controlli sulla D59 a Ottange, vicino al confine con il Lussemburgo, durante la notte tra sabato e domenica. A bordo del furgone, le autorità hanno trovato 340 casse di whisky, vodka e rum che l'autista aveva precedentemente acquistato in Lussemburgo. Ciò equivale a circa 1780 litri di alcolici per un valore di circa 10.000 euro, che dovevano essere consegnati a piccoli mercati della regione parigina. L'autista è stato preso in custodia prima di dover comparire davanti all'ufficio del procuratore di Thionville lunedì. L'uomo è stato infine condannato a un anno di carcere e a una multa doganale di 46.570 euro.

Francia

Gli agenti dell'Uganda Revenue Authority (URA) hanno sequestrato oltre 3.000 litri di olio da cucina che erano stati contrabbandati dalla Repubblica Democratica del Congo.

Uganda





DOMANDA SCRITTA

Oggetto: Carenza di tachigrafi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228, che riguarda le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti, ha introdotto l'obbligo di installare, a decorrere dal 21 agosto 2023, la nuova versione del tachigrafo intelligente sui veicoli di nuova immatricolazione, adibiti a trasporto merci o persone, di massa superiore a 3,5 tonnellate. Le problematiche emerse nella fornitura dei nuovi tachigrafi restano tuttavia inalterate e generano preoccupazione tra le aziende e i lavoratori del settore, impossibilitati, anche volendolo, a mettersi in regola con gli obblighi europei ed evitare di essere sanzionati per responsabilità non proprie. Intende la Commissione garantire un ulteriore periodo di tolleranza? Quali iniziative intende intraprendere per risolvere le cause alla base delle suddette difficoltà di fornitura, che certamente rischiano di impattare anche sulle prossime scadenze per l'installazione dei tachigrafi intelligenti sui mezzi già in circolazione?



RISPOSTA

L'introduzione del tachigrafo intelligente 2 nei veicoli di nuova immatricolazione a partire dal 21 agosto 2023 – nonché il conseguente ammodernamento in tutti i veicoli esistenti che effettuano operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio nei tre anni successivi – è fondamentale per un'applicazione efficace ed efficiente delle disposizioni sociali e di mercato concordate dal legislatore dell'UE nell'ambito del primo pacchetto sulla mobilità. La Commissione è consapevole della carenza di dispositivi verificatasi sul mercato, in particolare a causa dell'adozione tardiva delle omologazioni UE di due fabbricanti di tachigrafi (il 5 giugno 2023 e il 16 agosto 2023). Ciò nonostante la situazione generale ha continuato a migliorare. La Commissione è al corrente anche delle specifiche criticità connesse alle scadenze per l'ammodernamento del 31 dicembre 2024, 18 agosto 2025 e 1°luglio 2026 nei veicoli che effettuano operazioni di trasporto internazionale. La Commissione continuerà a monitorare la situazione e a scambiare informazioni con gli Stati membri e il settore del trasporto su strada, in particolare attraverso il comitato per il trasporto su strada, istituito conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 165/20144.



DOMANDA SCRITTA

Oggetto: Capsule compostabili e obblighi ambientali

La Commissione intende aggiornare il quadro giuridico per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. I sacchetti di caffè e le capsule di caffè monodose rientrano nella definizione di imballaggio ai sensi di questa proposta, motivo per cui la European Coffee Federation (ECF) ha pubblicato un documento di posizione al riguardo. Sebbene l'ECF abbia una visione positiva della proposta, critica esplicitamente il divieto delle capsule di caffè riciclabili e la loro completa sostituzione con alternative compostabili. Qual è la posizione della Commissione sulla richiesta dell'ECF di omettere dall'articolo 8, paragrafo 1, le capsule di caffè destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al loro contenuto (art. 3, par. 1, lett.g), il che eliminerebbe l'obbligo di produrle? capsule di caffè in materiale compostabile? Qual è la risposta della Commissione alla critica dell'ECF secondo cui rendere obbligatorio l'uso di capsule di caffè realizzate con materiali compostabili richiederebbe anche lo sviluppo e la vendita di nuove macchine da caffè, creando ancora più rifiuti? Secondo la Commissione, quali sono i vantaggi dell'utilizzo di capsule di caffè compostabili, rispetto all'ulteriore miglioramento delle alternative riciclabili?



RISPOSTA

Le capsule di caffè attualmente non sono considerate imballaggi. Di conseguenza, non sono soggetti agli obblighi previsti dalla vigente direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, che impone l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore e la raccolta differenziata. La proposta di regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR), attualmente all'esame dei colegislatori, classifica le capsule di caffè come imballaggi. Ciò consentirà ai produttori di prendere decisioni di investimento che consentano una migliore selezione e successivo riciclaggio. Ciò significa che le capsule di caffè che arrivano agli impianti di selezione per il riciclaggio dei materiali rischiano di diventare scarti e poi inviate all'incenerimento o alla discarica. Pertanto, compostare sia la capsula che il materiale in essa contenuto sarebbe l'opzione più vantaggiosa per l'ambiente. Le capsule di caffè compostabili sono già disponibili in commercio. Pertanto, una volta entrato in vigore il requisito non sarà necessaria alcuna sostituzione delle macchine esistenti.



ASK THE TEAM

IX.

[TORNA ALL'INDICE](#)



**POSSO NOTIFICARE AD UN
SINGOLO SUAP LE MIE VENDITE
SOTTOCOSTO IN PIÙ ESERCIZI
COMMERCIALI?**





La normativa è in vigore per cui l'art. 12 della Legge 30/12/2023, n. 214 modifica l'art. 15 del Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 inserendo la possibilità della “comunicazione unica” per le vendite sottocosto in più esercizi commerciali. L'articolo 12, co. 2 della Legge 214/2023 per le vendite sottocosto specifica che:

“Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo (art. 15 D.lgs. 114/98) essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni.”

Sarà poi il SUAP ricevente a comunicare l'iniziativa ai SUAP territorialmente competenti per gli esercizi commerciali coinvolti. Il tutto è facoltativo e come da incipit della norma allo scopo di “facilitare gli adempimenti da parte degli operatori”.



X.

BREAKFAST DIRECTIVE





Il 30 gennaio 2024 il Consiglio e i rappresentanti del Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle cosiddette 'breakfast directives', che riguardano la composizione, l'etichettatura e la denominazione di alcuni prodotti alimentari: miele, marmellata e confettura di frutta, succhi di frutta e latte conservato disidratato.

Tra le altre norme proposte per i succhi di frutta si segnala che saranno disponibili tre nuove categorie: "succo di frutta a ridotto contenuto di zuccheri", "succo di frutta a ridotto contenuto di zuccheri da concentrato" e "succo di frutta concentrato a ridotto contenuto di zuccheri". Queste nuove etichette permetteranno ai consumatori di scegliere un succo con almeno il 30% di zuccheri in meno. La quantità obbligatoria di frutta contenuta nelle confetture è stata aumentata da 350 g a 450 g per kg. Nelle confetture extra il peso è stato portato da 450g a 500g. Ciò "migliorerà la qualità minima e ridurrà il contenuto di zucchero di questi prodotti per i consumatori dell'Ue". Infine, verrà eliminata la distinzione tra latte "evaporato" e "condensato", nel tentativo di semplificare l'etichettatura. Sarà autorizzato anche il latte disidratato senza lattosio.

Janusz Wojciechowski, commissario europeo per l'Agricoltura, ha dichiarato: "Aggiornando i nostri standard e norme di marketing, non solo abbiamo rafforzato le norme esistenti, ma abbiamo anche rafforzato la produzione europea e i vantaggi per i consumatori. Il nostro impegno per un'etichettatura d'origine più chiara, una riduzione del contenuto di zucchero e un aumento del contenuto di frutta riflette il nostro impegno nel promuovere scelte informate".


L'accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione è ora soggetto all'approvazione formale da parte dei colegislatori.

Gli Stati membri avranno 18 mesi per "recepire le nuove disposizioni nel diritto nazionale e altri sei mesi prima che si applichino in tutta l'UE", si legge nella dichiarazione.

Rubrica «ASK THE TEAM»



*Desideri che venga affrontato un argomento specifico?
Il tuo team ha domande particolari o un dubbio peculiare?*



*Invia la tua domanda all'indirizzo
newsletter.foodlaw@mbg.legal
e il team «food, health & nutrition law» risponderà ai
tuoi dubbi*

Corso di Porta Vittoria 5 - 20122 Milano
Tel. +39 02 77735.1 - Fax +39 02 77735333 - www.mbg.legal



Milano, Gennaio 2024

AVVISO - L'informativa periodica di Mondini Bonora Ginevra Studio Legale in tema di diritti degli alimenti, delle bevande e del vino **prosegue nel 2024 in abbonamento**. Confidiamo che siate interessati a continuare a riceverla. Per informazioni: newsletter.foodlaw@mbglegal.it - Food & Beverage Law Team



Avv. Giorgio Rusconi



Avv. Omar Cesana



Avv. Laura Carrara

